Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 24 aprile 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 9 aprile alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Hamid Nawaz Khan il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica islamica del Pakistan.

(3611)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1968, n. **1515.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale maggiore, con sede in Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale maggiore di Bergamo è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale maggiore, con sede in Bergamo, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Bergamo;

due membri eletti dal consiglio comunale di Bergamo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1950, registro n. 29 Interno, foglio n. 330.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 52. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. **1516.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale per gli infermi », con sede in Faenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ravenna in data 1° agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'« Ospedale per gli infermi », di Faenza, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedale per gli infermi », con sede in Faenza, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Ravenna;

due membri eletti dal consiglio comunale di Faenza;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 13 dicembre 1894.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 49. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1517.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santa Maria sopra i ponti », con sede in Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo in data 30 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santa Maria sopra i ponti », di Arezzo, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Santa Maria sopra i ponti », con sede in Arezzo, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Arezzo;

due membri eletti dal consiglio comunale di Arezzo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello sta-

tuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1952, registro n. 20 Interno, foglio n. 20.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 53. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1518**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Croce », con sede in Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo in data 8 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Croce », di Cuneo, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Croce », con sede in Cuneo, di cui alle premesse, e dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Cuneo;

due membri eletti dal consiglio comunale di Cuneo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 19 febbraio 1931, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1948 e con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1965, registro n. 15 Interno, foglio n. 122.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 50. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. **1519**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Civile dello Spirito Santo », con sede in Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pescara in data 17 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Civile dello Spirito Santo », di Pescara, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Ritenuto che, al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 132, il predetto ospedale provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, ai sensi dell'art. 2 dello statuto dell'ente;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Civile dello Spirito Santo », con sede in Pescara, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pescara;

due membri eletti dal consiglio comunale di Pescara;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 761, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1963, con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1964 e con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1964.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 48. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1968, n. **1520**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Cittadella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Padova in data 9 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Cittadella è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità degli articoli 1 e 2 dello statuto approvato con regio decreto 31 ottobre 1888;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Cittadella, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Padova;

due membri eletti dal consiglio comunale di Cittadella;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 31 ottobre 1888.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1968

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 51. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. **131**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Istituto Sant'Andrea per la cura dei tumori », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 13 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Istituto S. Andrea per la cura dei tumori », di Roma, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1470;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Istituto Sant'Andrea per la cura dei tumori », con sede in Roma, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Roma;

due membri eletti dal consiglio comunale di Roma;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1470.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 45. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. **132**.

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 132. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato, consistente nella somma di L. 500.000 disposto dalla defunta signorina Mussini Antonia Giulia Maria, con testamento olografo del 27 novembre 1964, pubblicato e depositato con atto a rogito dott. Arturo Lovato, notaio residente in Milano, in data 26 gennaio 1967, n. 9971 fasc., n. 164156 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 59. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. **133**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione dell'arcidiaconato, terza dignità, nel capitolo cattedrale di Fabriano.

N. 133. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione Concistoriale in data 6 dicembre 1963, n. 1126/63, integrato con decreto dell'Ordinario diocesano di Fabriano e Matelica 1° dicembre 1966, con elenco del 12 agosto 1967 e con dichiarazione 4 settembre 1968, n. 708/68, relativo alla erezione, nel capitolo cattedrale di Fabriano (Ancona), dell'arcidiaconato, terza dignità, attribuito al preesistente canonicato « De Luca », che viene conseguentemente ad estinguersi per trasformazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 68. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. 134.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria e di S. Eustachio, nel comune di Pontassieve.

N. 134. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 14 febbraio 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Maria e di S. Eustachio, in frazione Acone del comune di Pontassieve (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 69. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969, n. 135.

Estinzione di alcune opere pie aventi sede in Palazzolo Acreide.

N. 135. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le opere pie: « Santoro », « Mortellaro », « Ferla », « Mercé », « Nicastro », « Monaco », « Corsino », « Gaetano Giusino », « Ospedale elemosiniero »; « Confraternita purgatorio », « Legato elemosiniero Nicastro », « Vaira », « Confraternita agonizzanti », « Scatà-Alagona », « Gallo », « Ferrante », « Ruiz-De Castro », con sede in Palazzolo Acreide, vengono dichiarate estinte ed i relativi patrimoni devoluti al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 63. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 197;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di L'Aquila, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Jorio dott. Luigi, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Antonucci dott. Mario, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ciccarella primo geom. Mario, rappresentante del Genio civile;

Masci dott. Aldo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

De Angelis dott. Angelo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Calvisi ins. Adolfo, Consalvi Giuseppe, Lattanzio Nicola, Jorio per. ind. Ivo, Jannella Silverio, Persichetti Ugo e Colicchia Vittorio, rappresentanti dei lavoratori;

De Nardis cav. Angelo, Rainaldi geom. Federico, Gigliozzi cav. Armando e Del Beato geom. Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Benedetto geom. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1968

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1969
Registro n. 3 Lavoro e prev. soc., foglio n. 2

(3523)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1969.

Autorizzazione alla produzione, alla importazione ed al commercio di estratti alimentari e prodotti affini contenenti miscele di glutammato monosodico e di ribonucleotidi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale gli è stata conferita la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande, che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità sull'impiego del 5'-guanilato disodico e del 5'-inosinato disodico come intensificanti del sapore;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita la produzione, l'importazione e il commercio degli estratti alimentari e dei prodotti affini

previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567, nei quali il glutammato monosodico è sostituito da miscele costituite da 95 % di glutammato monosodico e da 5 % di 5'-guanilato disodico e di 5'-inosinato disodico.

Art. 2.

I 5'-guanilato disodico e 5'-inosinato disodico devono corrispondere ai requisiti di purezza sottoprecisati:

purezza	98 % ± 2
impurezza di origine purinica (guanosina, ipoxantina)	< 2 %
amminoacidi	tracce
ammoniaca	tracce
polimeri nucleotidici	tracce
arsenico	< 2 mg/kg
metalli pesanti	< 10 mg/kg
bario	< 10 mg/kg
stronzio	< 5 mg/kg

Roma, addì 7 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(3528)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1969.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Pesaro;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pesaro n. 21507, datata 11 dicembre 1968, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Gino Pagnanelli, presidente della citata commissione, con il dott. Aristide De Berardinis, attuale direttore dell'ufficio predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Aristide De Berardinis è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro, in sostituzione del dott. Gino Pagnanelli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1969
Registro n. 2 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 350

(3513)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1969.

Autorizzazione alla « Società fiduciaria gestioni patrimoniali e revisioni aziendali FI.GE.RE.A. S.p.a. », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciarie e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società per azioni « Società fiduciaria gestioni patrimoniali e revisioni aziendali FI.GE.RE.A. S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società per azioni « Società fiduciaria gestioni patrimoniali e revisioni aziendali FI.GE.RE.A. S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

(3525)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1969.

Autorizzazione alla società per azioni « Fido - Fiduciaria operazioni mobiliari » con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciarie e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società per azioni « Fido - Fiduciaria operazioni mobiliari - S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società per azioni « Fido - Fiduciaria operazioni mobiliari - S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

(3524)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1969.

Classificazione tra le provinciali di cinque strade in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 256 del 7 luglio 1967, con il quale la amministrazione provinciale di Potenza ha deliberato di esprimere parere favorevole all'approvazione del 4° piano di classificazione fra le provinciali di n. 24 strade di uso pubblico fra le quali le seguenti cinque strade comunali:

1) strada comunale di collegamento fra la strada statale n. 19 e la strada provinciale n. 3 « della Melara » della lunghezza di km. 5+650: dalla progressiva chilometrica 137+540 della strada statale n. 19 alla progressiva chilometrica 3+700 presso il Ponte di luce ml. 12 sul torrente « Buona Zita »;

2) strada comunale « Sterpeto di Sopra-Giannattasio » di km. 1+100: prolungamento della provinciale « Filiano-Sterpeto »;

3) strada comunale « di Seluci » di km. 14+000: dalla progressiva chilometrica 51+200 della strada statale n. 104 alla « Calda » di Latronico dove si congiunge con la strada provinciale n. 57;

4) strada comunale « di Massa » di km. 2+500: dalla strada provinciale n. 3/*bis* a Massa;

5) strada comunale « di Mezzana » di km. 21+750: dalla progressiva chilometrica 42+350 della strada provinciale n. 4 alla progressiva chilometrica 32+000 della strada provinciale n. 4,

per un'estesa complessiva di km. 45+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1606 del 19 novembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 45+000 sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

(3467)

ORDINANZA MINISTERIALE 12 aprile 1969.

Disposizioni per la istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria per l'anno scolastico 1969-70.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari sulla presentazione delle domande e della documentazione per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria;

Ordina:

Art. 1.

Presentazione delle domande

Le domande dei comuni e delle provincie per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria — ad eccezione di quelle relative alla istituzione di scuole medie (1) — per l'anno scolastico 1969-70, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, al competente provveditore agli studi. Le domande devono essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale, o dall'assessore da essi delegato.

Art. 2.

Documentazione

A ciascuna domanda devono essere allegati — o se non inviati contestualmente alle domande devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine di cui al precedente art. 1 — i seguenti documenti:

1) copia autentica della deliberazione del competente organo collegiale dell'ente, relativa all'assunzione degli oneri previsti dalla legge, fornita degli estremi dell'approvazione da parte del competente organo tutorio, fatti salvi i casi in cui, a norma delle disposizioni vigenti, la deliberazione sia diventata egualmente esecutiva: di tale circostanza deve essere dato atto, nella eventualità, a margine della deliberazione;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola, di cui viene chiesta l'istituzione, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti a ciò incaricato;

(1) Per le quali restano confermate le disposizioni impartite ai provveditori agli studi con circolare n. 6 del 2 gennaio 1969.

3) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente n. 2).

La documentazione incompleta o formalmente irregolare dovrà essere completata o regolarizzata dallo ente che ha presentato la domanda entro il termine di quindici giorni dalla ricezione di apposita comunicazione del provveditore agli studi.

Art. 3.

Domande e documentazioni già presentate in anni precedenti

I comuni e le provincie che abbiano già presentato domanda documentata negli anni 1967 e 1968 possono confermare senza alcuna modificazione la domanda stessa, con apposita comunicazione che deve pervenire ai provveditori agli studi, entro il termine di cui allo art. 1.

Le domande e la documentazione devono essere invece rinnovate qualora gli enti predetti modifichino le precedenti richieste.

Art. 4.

Disposizioni per i provveditori agli studi

I provveditori agli studi, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1 trasmettono alle competenti direzioni generali del Ministero della pubblica istruzione tutte le domande ricevute con la relativa documentazione. Nei casi, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, uniscono alle domande, in attesa del perfezionamento della documentazione, copia della comunicazione ivi prevista. Uniscono inoltre a ciascuna domanda una scheda conforme al modello annesso alla presente ordinanza, debitamente compilata e inviano copia della scheda stessa anche all'ufficio studi, programmazione e O. M.

Nello stesso termine trasmettono all'ufficio studi, programmazione e O. M. e alle competenti direzioni generali il piano delle nuove istituzioni e il prospetto riassuntivo delle priorità, elaborati secondo le direttive contenute nella circolare ministeriale n. 105 del 13 marzo 1969 integrata dalla circolare ministeriale n. 147 del 12 aprile 1969.

Art. 5.

Sezioni staccate e scuole coordinate

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli valgono anche per la istituzione di sezioni staccate e di scuole coordinate.

Roma, addì 12 aprile 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI . . . .

Proposte di nuove istituzioni per l'anno scolastico 1969-70

COMUNE	Istituzione proposta	Distanza dal più vicino istituto dello stesso tipo (1) Mezzi di comunicazione (2)	Documentazione allegata (3)	Pareri	Parte riservata al Ministero
Nome			1) Domanda ☐	Del provveditore	
Abitanti n.					
Scuole secondarie di secondo grado esistenti nel comune (4)			2) Deliberazione di assunzione degli oneri ☐		
			3) Pianta dei locali ☐		
Licenziati di scuola media 1967-1968: n.					
Zona di afflusso (comuni e rispettivi abitanti)			4) Certificato sanitario ☐	Del Consorzio provinciale per la istruzione tecnica (per le sole istituzioni di istruzione tecnica)	

Il provveditore agli studi

(1) Anche se di altra provincia.

(2) Indicare quali sono i trasporti pubblici che collegano il comune che richiede l'istituzione con la sede più vicina in cui funziona una scuola dello stesso tipo.

(3) Indicare, cancellando in croce la rispettiva casella, la presenza dei singoli allegati.

(4) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute. Se necessario, utilizzare lo spazio a tergo del foglio.

(3574)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia ad istituire una scuola convitto professionale per vigilatrici d'infanzia presso il pensionato per lattanti e divezzi « Palmina Talenti » di Roma.

Con decreto n. 300.10.II.70-34/1938 in data 20 marzo 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia viene autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per vigilatrici d'infanzia presso il pensionato per lattanti e divezzi « Palmina Talenti » di Roma, ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

(3489)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio della procedura per la nomina di specialista dell'ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1969 parte seconda, è data comunicazione dell'inizio della procedura regolamentare per la nomina del nuovo specialista effettivo in gerontologia dell'ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato di Firenze.

Tutte le norme per la partecipazione alla procedura suddetta sono contenute nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(3577)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Fanano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.169.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3639)

Autorizzazione al comune di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Piedimonte San Germano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.025.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3638)

Autorizzazione al comune di Frassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Frassinoro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.728.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3640)

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Guiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.173.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3641)

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Maranello (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.911.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3642)

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Nonantola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.052.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3643)

Autorizzazione al comune di Novi di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Novi di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.422.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3644)

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Pievepelago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.574.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3645)

Autorizzazione al comune di San Felice sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di San Felice sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.877.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3646)

Autorizzazione al comune di Sestola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Sestola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.393.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3647)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Boscoreale (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.324.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3648)

Autorizzazione al comune di Anguillara Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Anguillara Veneta (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.801.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3649)

Autorizzazione al comune di Corbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Corbara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.513.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3650)

Autorizzazione al comune di Santa Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Santa Marina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.411.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3651)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 21 aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,65	625,75	624,80	624,67	—	625,71	624,70	624,67	625,68	624 —
$ Can.	582,15	581,25	580,50	580,65	—	581,32	580,50	580,65	581,30	580 —
Fr. Sv.	144,63	144,55	144,41	144,365	—	144,59	144,35	144,365	144,58	144,30
Kr. D.	83,24	83,10	82,95	82,95	—	83,08	82,93	82,95	83,08	82,90
Kr. N.	87,80	87,65	87,52	87,52	—	87,72	87,52	87,52	87,65	87,50
Kr. Sv.	121,28	121,10	120,85	120,90	—	121,09	120,88	120,90	121,09	121,05
Fol.	172,50	172,55	172 —	171,94	—	172,23	171,95	171,94	172,24	171,90
Fr. B.	12,48	12,495	12,48	12,4880	—	12,50	12,48	12,4880	12,50	12,455
Franco francese	126,35	126,05	125,84	125,82	—	126,03	125,84	125,82	126,03	125,70
Lst.	1501,70	1499,25	1496,90	1496,80	—	1499,42	1496,70	1496,80	1499,25	1495,50
Dm. occ.	155,84	155,65	155,45	155,44	—	155,65	155,46	155,44	155,65	155,30
Scell. Austr.	24,22	24,20	24,16	24,16	—	24,19	24,155	24,16	24,19	24,18
Escudo Port.	22,02	22 —	22 —	21,97	—	22,02	21,98	21,97	22,02	22 —
Peseta Sp.	8,97	8,95	8,97	8,94	—	8,95	8,94	8,94	8,95	8,95

Media dei titoli del 21 aprile 1969

Rendita 5 % 1935	104,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,875
» 5 % (Ricostruzione)	96,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	96
» 5 % (Città di Trieste)	96,15
» 5 % (Beni Esteri)	95,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,10
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1978	99,40
» » » 5,50 % 1979	99,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1969

1 Dollaro USA	624,685
1 Dollaro canadese	580,575
1 Franco svizzero	144,357
1 Corona danese	82,94
1 Corona norvegese	87,52
1 Corona svedese	120,89
1 Fiorino olandese	171,945
1 Franco belga	12,484
1 Franco francese	125,83
1 Lira sterlina	1496,75
1 Marco germanico	155,45
1 Scellino austriaco	24,157
1 Escudo Port.	21,975
1 Peseta Sp.	8,94

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 22 aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,65	625,75	625,15	625,10	625,05	624,67	625,20	625,10	624,67	624,45
$ Can.	582,15	581,25	581,05	581,05	581,40	580,65	581,10	581,05	581,30	580,40
Fr. Sv.	144,63	144,55	144,70	144,790	144,775	144,36	144,83	144,790	144,36	144,50
Kr D.	83,24	83,10	83 —	83,05	83,55	82,95	83,12	83,05	82,95	83 —
Kr N.	87,80	87,65	87,60	87,57	87,95	87,52	87,58	87,57	87,52	87,55
Kr Sv.	121,28	121,10	120,95	120,94	121,50	120,90	120,95	120,94	120,90	121 —
Fol	172,50	172,55	172,15	172,19	172,40	171,94	172,22	172,19	171,94	172,98
Fr B	12,48	12,495	12,485	12,4775	12,45	12,48	12,4825	12,4775	12,48	12,47
Franco francese	126,35	126,05	125,84	125,775	126 —	125,82	125,80	125,775	125,82	125,65
Lst	1501,70	1499,25	1496,20	1495,80	1495,75	1496,80	149 ,20	1495,80	1496,80	1494,25
Dm occ	155,84	155,65	156,25	156,21	156,175	155,44	156,25	156,21	155,44	156,10
Scell Austr.	24,22	24,20	24,16	24,17	24,25	24,16	24,17	24,17	24,16	24,16
Escudo Port.	22,02	22 —	22 —	21,97	22,12	21,97	21,98	21,97	21,97	21,97
Peseta Sp.	8,97	8,95	8,97	8,946	9 —	8,94	8,95	8,946	8,94	8,94

Media dei titoli del 22 aprile 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,95
» 5 % (Ricostruzione)	96,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
» 5 % (Città di Trieste)	96,125
» 5 % (Beni Esteri)	95,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	93,225
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 aprile 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,15
1 Dollaro canadese	581,075
1 Franco svizzero	144,81
1 Corona danese	83,085
1 Corona norvegese	87,575
1 Corona svedese	120,945
1 Fiorino olandese	172,205
1 Franco belga	12,48
1 Franco francese	125,787
1 Lira sterlina	1496 —
1 Marco germanico	156,23
1 Scellino austriaco	24,17
1 Escudo Port	21,975
1 Peseta Sp	8,948

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Seconda estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967

Si rende noto che il giorno 19 maggio 1969, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione, contazione e imbussolamento delle 227 serie attualmente vigenti del Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 11 ottobre 1967.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di cinque serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1969.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 15 aprile 1969

(3617)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A-203 del 1° aprile 1969, relativa al trasferimento di attività possedute da residenti all'atto dello stabilimento all'estero della residenza.

(3619)

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A-204 del 1° aprile 1969, relativa alle operazioni a termine di metalli non ferrosi sulla Borsa merci di New York.

(3620)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n 120/67 (settore cereali) valida per il periodo dal 1° maggio 1968 al 31 maggio 1968

(*Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	1/2-5-1968	3/6-5-1968	7-5-1968	8-5-1968	9/10-5-1968	11/15-5-1968	16-5-1968
ex 10.01	04,09,12,14 18, 20, 21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	36.737,50	36.737,50	36.737,50	36.737,50	36.737,50	36.737,50	36.737,50
ex 10.01	03, 08, 11 13, 17	Frumento duro	36.925,00	36.925,00	36.925,00	37.581,25	37.581,25	37.581,25	37.581,25
10.02	02, 03, 04 06, 07	Segala	29.112,50	29.643,75	28.893,75	28.893,75	28.893,75	28.518,75	28.518,75
10.03	01,02,03,04 05, 06, 09	Orzo	25.937,50 (*a*)	25.937,50 (*a*)	25.937,50 (*a*)	25.937,50 (*a*)	25.937,50 (*a*)	25.937,50 (*a*)	25.937,50 (*a*)
10.04	01,02,03,06	Avena	22.443,75 (*a*)	22.443,75 (*a*)	22.443,75 (*a*)	22.443,75 (*a*)	22.443,75 (*a*)	21.506,25 (*a*)	21.506,25 (*a*)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, dstinato alla semina (*b*)	26.425,00 (*a*)	26.050,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)
10.05-B	03,04,05,08 09, 10, 13	Granturco altro	26.425,00 (*a*)	26.050,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	23.781,25 (*a*)	23.781,25 (*a*)	24.406,25 (*a*)	24.406,25 (*a*)	24.875,00 (*a*)	24.875,00 (*a*)	24.875,00 (*a*)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	25.712,50 (*a*)	25.712,50 (*a*)	25.150,00 (*a*)	25.150,00 (*a*)	24.650,00 (*a*)	23.868,75 (*a*)	24.337,50 (*a*)
ex 10.07-B	07,11,13,17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01,02,05,06	Farine di frumento o di spelta	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	47.293,75	48.037,50	46.987,50	46.987,50	46.987,50	46.462,50	46.462,50
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	63.281,25	63.281,25	63.281,25	64.300,00	64.300,00	63.768,75	63.768,75
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	17-5-1968	18/20-5-1968	21-5-1968	22-5-1968	23/24-5-1968	25/27-5-1968	28/31-5-1968
ex 10.01	04,09,12,14 18, 20, 21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	36.737,50	36.737,50	36.362,50	36.362,50	35.987,50	35.987,50	36.425,00
ex 10.01	03, 08, 11 13, 17	Frumento duro	37.081,25	37.081,25	37.081,25	37.081,25	36.268,75	36.268,75	36.268,75
10.02	02, 03, 04 06, 07	Segala	28.143,75	28.143,75	28.143,75	28.143,75	28.143,75	28.143,75	28.143,75
10.03	01,02,03,04 05, 06, 09	Orzo	25.937,50 (a)	25.937,50 (a)	25.937,50 (a)	25.937,50 (a)	25.375,00 (a)	25.000,00 (a)	25.000,00 (a)
10.04	01,02,03,06	Avena	21.037,50 (a)	21.037,50 (a)	21.037,50 (a)	20.506,25 (a)	20.506,25 (a)	19.943,75 (a)	19.475,00 (a)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	25.675,00 (a)	25.675,00 (a)	25.675,00 (a)	25.675,00 (a)	25.675,00 (a)	25.675,00 (a)	25.675,00 (a)
10.05-B	03,04,05,08 09, 10, 13	Granturco altro	25.675,00 (a)	25.675,00 (a)	25.675,00 (a)	25.675,00 (a)	25.675,00 (a)	25.675,00 (a)	25.675,00 (a)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	24.406,25 (a)	24.406,25 (a)	24.406,25 (a)	24.406,25 (a)	23.781,25 (a)	23.000,00 (a)	23.468,75 (a)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	24.806,25 (a)	24.806,25 (a)	24.806,25 (a)	24.806,25 (a)	24.806,25 (a)	24.431,25 (a)	24.431,25 (a)
ex 10.07-B	07,11,13,17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01,02,05,06	Farine di frumento o di spelta	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	46.462,50	45.937,50	45.937,50	46.375,00	46.375,00	45.718,75	45.718,75
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	63.768,75	63.768,75	63.087,50	63.087,50	62.268,75	62.268,75	62.268,75
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00

(a) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(739)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, anno IV - n. 5 del 9 aprile 1969, parte III, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso a borse di studio e di addestramento:

Bando di concorso a trenta borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando di concorso a dieci borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad una borsa di addestramento alla ricerca per tecnici, nell'ambito del comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche, da usufruirsi presso l'istituto di istologia ed embriologia generale dell'Università di Bologna, sotto la direzione del prof. Carlo Rizzoli.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad una borsa di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito del comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche, da usufruirsi presso l'istituto di chimica biologica dell'Università di Bari, sotto la direzione del prof. Ernesto Quagliariello.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad una borsa di addestramento alla ricerca per tecnici, nell'ambito del comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche, da usufruirsi presso l'istituto di chimica biologica dell'Università di Bari, sotto la direzione del prof. Ernesto Quagliariello.

Bando di concorso a quindici borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze chimiche.

COMUNICATI

Nato Senior Fellowships Scheme - Nato Visiting Professorships Scheme.

Borse di addestramento messe a disposizione dal Consiglio nazionale delle ricerche del laboratorio CISE, Milano e del laboratorio dei composti organici contenenti etero-atomi, Bologna.

(3753)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con il quale sono stati determinati gli stipendi spettanti al personale statale;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso, ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Art. 3.
Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93);

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, articoli 7 ed 8; legge 14 marzo 1961, n. 130);

c) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

d) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, numero 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

f) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

g) per i profughi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319:

h) per il personale militare che per conto dell'O.N.U abbia prestato servizio in zone di intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367); per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2); per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9); per i mutilati ed invalidi in conseguenza delle deportazioni o dell'internamento ad opera del nemico (art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130); per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7); per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550); per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5); per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467); per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, numero 1298).

Il beneficio, di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata ai regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) per i profughi che siano disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83;

c) per i mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per le vedove e gli orfani per causa di guerra o di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

e) per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

f) per i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178), fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni quaranta di età;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8).

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 (vedi schema allegato *A*), firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

d) il titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, posta in calce alla domanda dall'aspirante, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata

Il diario delle prove scritte sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso.

Del diario verrà dato avviso nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

Prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

2) nozioni di economia politica, scienza delle finanze e contabilità di Stato;

3) principi di statistica;

4) attribuzioni e organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Le prove scritte verteranno sulle materie richieste ai numeri 1) e 2), mentre la prova orale comprenderà tutto il programma.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto riportato nella prova orale.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età

I documenti richiesti per attestare il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza o di elevazione dei limiti di età sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competenté rappresentanza provinciale dellOpera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 21 aprile 1967, n. 261: certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) profughi:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato, in bollo da L. 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dalla autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione;

5) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

6) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

7) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

10) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

12) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

13) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione n. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

14) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

15) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del genitore invalido;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

18) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

19) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

20) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

21) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6, dell'8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

22) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

23) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dal direttore dell'ufficio di appartenenza, con specifica indicazione del periodo di servizio prestato;

26) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione, in carta da bollo da L 400, attestante il lodevole servizio prestato;

27) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

28) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

29) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

30) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

31) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

32) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori sarà tenuto conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

Qualora, tra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

I concorrenti che rivestono la qualifica di impiegato della carriera esecutiva, per avvalersi delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti a presentare il diploma originale di istituto di istruzione secondaria di primo grado o la relativa copia autentica.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400.

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica o presso altre amministrazioni dello Stato o enti di qualsiasi natura.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad altri enti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui all'art. 10.

Art. 12.
Commissione di esame

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un funzionario della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nelle materie sui cui vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 13.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dello articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1969
Registro n. 8, foglio n. 361

ALLEGATO *A*

(Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta legale da L. 400)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale - Via XX Settembre, 97. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perchè . . . .
(indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . ;

3) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . ;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (3) . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . . . . ;
oppure:

non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . .

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (5).

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) Indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(3) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di
ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi) .

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

(3477)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967, registro n. 3, foglio n. 258, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 13 aprile 1967, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 16 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1967, registro n. 11, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1968, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il decreto in data 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1968, registro n. 6, foglio n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 13 luglio 1968, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un componente della commissione medesima;

Vista la lettera in data 5 febbraio 1969, con la quale il dott. Guido Coletta, membro aggiunto, per la prova facoltativa di statistica, della commissione esaminatrice di cui sopra, si è dimesso dall'incarico per precedenti impegni;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Elio Gennai è nominato membro aggiunto, per la prova facoltativa di statistica, della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova, citato nelle premesse, in sostituzione del dott. Guido Coletta, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 6 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1969
Registro n. 4, *foglio n.* 144

(3440)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami a centoquaranta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto il concorso per esami a centoquaranta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami a centoquaranta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Vitaliti dott. Antonino, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Membri:

Cartolano dott. Amedeo, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Spanò dott. Manlio, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Avizzano dott. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero del tesoro;

Saonte dott. Leandro, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Cristoforo Pascale, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

La spesa relativa al presente decreto farà carico al cap. 1922 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1968
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 317

(3441)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Toscana.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1968, n. 57564, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1969, registro n. 1, foglio n. 299, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Toscana, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1968;

Vista la nota 8 febbraio 1969, n. 985/9, con la quale il presidente della Corte dei conti conferma il consigliere dott. Luigi Branca che è stato collocato a riposo il 3 febbraio 1969, nell'incarico di presidente della commissione predetta;

Ritenuta l'opportunità di confermare il dott. Luigi Branca nell'incarico di presidente della suddetta commissione;

Decreta:

Il dott. Luigi Branca, consigliere della Corte dei conti, collocato a riposo dal 3 febbraio 1969, è confermato presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per uffici aventi sede nella Toscana.

Roma, addì 15 febbraio 1969

p. *Il Ministro:* CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1969
Registro n. 5, foglio n. 40

(3533)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno accademico 1968-69 agli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori orfani di segretari comunali e provinciali deceduti in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza.

Si porta a conoscenza degli interessati che con decreto in data 15 aprile 1969 il termine del 31 marzo 1969, stabilito con decreto ministeriale 29 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 19 dicembre 1968, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è stato prorogato al 31 maggio 1969.

(3749)

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno accademico 1968-69 agli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori figli di segretari comunali e provinciali in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

Si porta a conoscenza degli interessati che con decreto in data 15 aprile 1969 il termine del 31 marzo 1969, stabilito con decreto ministeriale 29 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 18 dicembre 1968, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è stato prorogato al 31 maggio 1969.

(3750)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli ed esami alla cattedra di storia dell'arte e delle arti applicate nella scuola statale d'arte di Corato.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 6-7 del 6-13 febbraio 1969, parte 2ª, è stato pubblicato l'avviso relativo ai risultati del seguente concorso:

Storia dell'arte e delle arti applicate nella scuola statale d'arte di Corato, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1963.

(3578)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a sette posti di direttore di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto.

Nel Bollettino ufficiale n. 12 del dicembre 1968 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile è stato pubblicato il decreto ministeriale del 20 novembre 1968 di approvazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a sette posti di direttore di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva della direzione generale stessa.

(3580)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2413 del 18 aprile 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 marzo 1968;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 6802/6/Amm. in data 5 novembre 1968;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1.	Mugnai Sergio	punti 66,143
2.	Farmeschi Elido	» 65,039
3.	Marraccini Mirto	» 63,382
4.	Marsili Giuliano	» 60,473
5.	Quattrini Leone	» 58,147
6.	Manganelli Gianfranco	» 57,218
7.	Bacci Pierantonio	» 53,654
8.	Galati Antonio	» 53,551
9.	Valle Gino	» 53,464
10.	Valle Paride	» 52,234
11.	Giommoni Cesare	» 51,863
12	Savelli Ettore	» 49,786
13.	Storietti Giorgio	» 47,887
14.	Galgani Galileo	» 45,697
15.	Vitali G. Battista	» 45,506
16.	Magnante Vito	» 43,997
17.	Polli Luigi	» 43,319
18.	Mascambruno Carmelina	» 42,316
19.	Del Pianta Armando	» 42,132
20.	Vignati Pierluigi	» 42,083

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 29 marzo 1969

Il medico provinciale: FINIZIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1651/6/Amm. in data odierna con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 marzo 1968;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 2 aprile 1968, n. 482, nonché il regolamento 18 giugno 1952, n. 1176;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati idonei nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Mugnai Sergio: Giuncarico del comune di Gavorrano;
2) Marraccini Mirto: Saturnia del comune di Manciano;
3) Quattrini Leone: Pari del comune di Civitella Paganico;
4) Bacci Pierantonio: Tatti del comune di Massa Marittima;
5) Galati Antonio: Stribugliano del comune di Arcidosso;
6) Valle Gino, invalido di guerra: condotta seconda del comune di Isola del Giglio;
7) Giommoni Cesare, invalido di guerra: Alberese del comune di Grosseto;
8) Savelli Ettore: Petricci del comune di Semproniano;
9) Storietti Giorgio: Travale del comune di Montieri;
10) Galgani Galileo: Gerfalco del comune di Montieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 29 marzo 1969

Il medico provinciale: FINIZIO

(3149)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 03183 del 20 maggio 1968, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;
Considerato che, scaduti i termini del bando, occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Lecce, dell'ordine dei medici della provincia di Lecce e dei comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui in epigrafe, è costituita come segue:

Presidente:
Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Polito dott. Vito, ispettore generale medico in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Lecce;
Valenti dott. Armando, vice prefetto vicario della prefettura di Lecce;
Bray dott. Pasquale, primario medico di ruolo dell'ospedale civile di Maglie;
Benegiamo prof. Achille, primario chirurgo di ruolo dell'ospedale civile di Casarano;
Federico dott. Giovanni, medico condotto di ruolo del comune di Taviano.

Segretario:
Montesano dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Lecce.

La commissione, che avrà la sua sede in Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 4 aprile 1969

Il medico provinciale: MAGLIARI

(3403)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 18 maggio 1968, n. 1737.4.Sez. III, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1967;
Visto l'art. 54 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1967, è costituita come appresso:

Presidente:
Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità - Roma.

Componenti:
Carola dott. Herbert, ispettore generale medico - medico provinciale di Vicenza;
Angelini prof. dott. Giovanni, primario della 1ª divisione medica ospedale civile di Belluno;
Binotto prof. dott. Alberto, primario del reparto chirurgico dell'ospedale civile di Feltre;
La Fisca dott. Mario, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Belluno;
Vernier dott. Vito, medico condotto di Ponte nelle Alpi.

Segretario:
Calcagno dott. Antonino, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Belluno.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente provvedimento, inoltre, verrà affisso per otto giorni consecutivi all'albo di quest'ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura di Belluno.

Belluno, addì 21 marzo 1969

Il medico provinciale: MAGRÌ

(3150)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3157 del 24 ottobre 1968, con il quale è stato indetto il concorso interno per titoli per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Iolanda di Savoia, risultante dall'unificazione delle due condotte preesistenti;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:
Miglio dott. Carlo, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Ferrara.

Componenti:
Di Marco dott. Carmelo, consigliere di 1ª classe in servizio presso la prefettura di Ferrara;
Sterrantino dott. Giovanni, medico provinciale superiore titolare dell'ufficio di Rovigo;
Calzolari dott Guido, primario reparto ostetrico dell'ospedale di Bondeno;
Cavicchi signora Gigliola, ostetrica libera esercente residente a S. Martino, Ferrara;
Nappi prof. Raffaele, docente in ostetricia aiuto della clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Ferrara.

Segretario:
Martino dott. Antonio, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Ferrara.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ferrara, addì 2 aprile 1969

Il medico provinciale: SCANDURA

(3510)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2419 in data 10 maggio 1968, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1967;
Visto il successivo decreto n. 2419/1 in data 18 febbraio 1969, con il quale si è provveduto alla parziale modifica del precedente;
Visti i verbali della commissione giudicatrice nominata con decreto n. 2419/1967 del 9 novembre 1968; nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla medesima commissione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 13 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso in premessa:

1. Casciola Marcello	punti	70,545
2. Soavi Dante	»	67,519
3. Burioni Gaetano	»	67,485
4. Gentili Andrea	»	64,622
5. Scatena Giovanni	»	64,434
6. Fratini Raffaello	»	61,217
7. Ferrara Giuseppe	»	60,958
8. Battistoni Piergiorgio	»	60,566
9. Paterniani Luciano	punti	60,480
10. Zuccari Gian Maria	»	60,281
11. Arcangeli Leandro	»	59,593
12. Pagnoni Danilo	»	59,446
13. Cimino Michele	»	59,350
14. Carletti Gianmario	»	58,930
15. Marcaccini Maurizio	»	56,500
16. Giacomini Luigi	»	56,474
17. Nucci Piergiorgio	»	54,534
18. Tinelli Luigi	»	53,677
19. Fossataro Roberto	»	53,150
20. Puzzo Giovanni	»	52,983
21. Gamberi Ivano	»	52,476
22. Settembrino Carmelo	»	51,731
23. Ariè Marcello	»	42,118

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura di Pesaro e Urbino e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 1° aprile 1969

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di diciassette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1967;
Viste le domande dei candidati e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni ed alle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Casciola Marcello: Cagli (1ª condotta);
2) Soavi Dante: Urbino (1ª Canavaccio);
3) Burioni Gaetano: Fermignano (2ª condotta);
4) Gentili Andrea: Mondolfo (capoluogo);
5) Scatena Giovanni: Novafeltria (consorzio con Talamello);
6) Fratini Raffaello: Piobbico (unica);
7) Ferrara Giuseppe: Cagli (3ª condotta);
8) Battistoni Piergiorgio: S. Ippolito (unica);
9) Paterniani Luciano: Frontone (unica);
10) Zuccari Gian Maria: Tavullia (2ª Rio Salso - Belvedere Fogliense);
11) Arcangeli Leandro: Auditore (unica);
12) Pagnoni Danilo: Borgopace (unica);
13) Cimino Michele: Lunano (consorzio con Urbino);
14) Carletti Gianmario: Montegrimano (unica);
15) Marcaccini Maurizio: Apecchio (Serravalle di Carda);
16) Giacomini Luigi: Orciano (2ª Montebello);
17) Nucci Piergiorgio: Pennabilli (consorzio Molino di Bascio).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 1° aprile 1969

Il medico provinciale: CAVINA

(3401)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.